

Il bilancio civilistico

Dispensa a cura del Prof. Stefano Coronella

Ad uso esclusivo degli studenti

(Aggiornata a marzo 2018)

1. Le origini storiche del bilancio

Attribuire un'origine certa ed inconfutabile al “bilancio” è pressoché impossibile. Anzitutto perché non si riesce a disporre di materiale originale e fonti dirette. Inoltre, poiché il termine “bilancio” può assumere diversi significati a seconda dell'oggetto di osservazione e dei contenuti e delle forme che ad esso si associano.

Ciò posto, è innegabile che il bilancio, così come la contabilità, ancorché in forma estremamente rudimentale, risale ai tempi antichi.

Invero, l'uomo ha sempre sentito l'esigenza di “tenere di conto”, quindi di poter percepire l'entità del proprio “patrimonio”.

Ciò, a maggior ragione, quando cominciarono a sorgere, già a i primordi dell'umanità, le prime attività artigianali, proto-industriali e commerciali.

Valide testimonianze in merito si riscontrano presso tutti i popoli antichi: babilonesi, egiziani, ebrei, fenici, greci, romani, ecc..

Tuttavia, solo con la forte espansione dei commerci e la nascita delle aziende “moderne” la contabilità ed il bilancio si sono maggiormente strutturati, assumendo sempre più importanza nel tempo.

È quindi nel basso medioevo che si cominciano ed effettuare le registrazioni contabili in partita doppia e a formare i primi articolati rendiconti di carattere patrimoniale: erano gli stessi mercanti gli abili esperti dell'arte contabile.

Non a caso, i primi, documentati esempi di “bilanci” come saldi di conti di scrittura doppia giunti fino a noi risalgono appunto al XIII-XIV secolo.

Con lo sviluppo della stampa le conoscenze tecnico-contabili cominciarono ad essere diffuse, grazie alle opere di numerosi autori, già a partire dal XV secolo.

Tuttavia, nella concezione originaria, il bilancio era visto come un semplice bilancio di verifica (“bilancio del libro”) o poco di più.

Dalla prima opera a stampa – la “Summa” di Luca Pacioli (1494) – a tutto il secolo XVI, infatti, i trattati di contabilità si limitavano a spiegare l'operazione di chiusura dei conti di un mastro ed il conseguente riporto a nuovo.

Il primo Autore ad illustrare il bilancio come qualcosa in più di un semplice saldo dei conti del mastro è Lodovico Flori (1636). Egli illustra infatti nel dettaglio come si debba procedere agli assestamenti dei conti ed al loro epilogo in modo da determinare un risultato economico dell'esercizio. Inoltre, presenta il “bilancio del libro” come uno strumento per vedere distintamente e con chiarezza “lo stato delle cose”.

In questo senso, il bilancio comincia ad assumere la fisionomia ed il significato “moderno” di strumento necessario ad un'amministrazione – pubblica o privata che sia – per sintetizzare tutta la vita e la storia dell'azienda in un determinato periodo di tempo.

E comunque, il bilancio restò per lungo tempo una necessità che si poneva agli imprenditori e non un obbligo legale.

Sotto questo profilo, fu il ministro francese Colbert nel 1673 ad introdurre per primo l'obbligo di redazione del bilancio di esercizio.

La sua *Ordonnance de commerce* imponeva ad ogni commerciante la redazione dell'*inventario* con cadenza biennale. Come si comprende, questa normativa rappresenta la prima tappa verso la promulgazione di specifici provvedimenti normativi in materia di bilancio.

Alle disposizioni dell'*Ordonnance de commerce* non fece seguito alcunché per oltre un secolo fino al Codice di commercio francese del 1807, su cui si basarono le legislazioni commerciali italiane e di numerosi altri paesi.

L'influenza francese in Italia continuò per tutto il secolo, tant'è che il primo codice di commercio dell'Italia unita (1882) risulta ancora molto aderente a quello francese del 1807 il quale, con riferimento al bilancio, era piuttosto lacunoso.

E ciò, nonostante altre legislazioni dell'epoca, principalmente quella prussiana e quella svizzera, fossero decisamente più all'avanguardia in materia.

Occorrerà attendere fino al codice civile del 1942 per avere una normativa (per l'epoca) moderna e analitica.

Nel 1974, con la legge n° 216, il disposto del codice civile in materia di bilancio venne ulteriormente integrato, mentre nel 1991, con il recepimento della IV Direttiva CEE mediante il D.Lgs. n° 127, l'intero quadro normativo venne completamente ridisegnato.

Nel 2003 la riforma del diritto societario (D.Lgs. n° 6/2003 e provvedimenti connessi) ha aggiunto altre disposizioni, senza tuttavia alterare il quadro sistematico del D.Lgs. 127/91, agli articoli del codice civile.

Infine, il D.Lgs. 139/2015, di recepimento della Direttiva 34/UE/2013, ha ulteriormente modificato ed integrato la disciplina del bilancio.

In tutto questo, occorre tener conto anche dei principi contabili internazionali IAS-IFRS, i quali, dal 2005, si applicano, tendenzialmente, ai bilanci delle società quotate, delle banche e degli istituti finanziari.

2. Considerazioni preliminari

Nel tempo, il bilancio ha assunto un numero sempre maggiore di scopi. Dal semplice "rendimento di conto", utile a fini interni per il proprietario o l'amministratore, con l'introduzione della partita doppia nella tenuta dei libri contabili, esso, pur rimanendo uno strumento prettamente interno, si è reso indispensabile per determinare la correttezza dei saldi dei conti.

Successivamente, con l'allargarsi dei mercati, lo sviluppo della concorrenza, la percezione dell'importanza sociale dell'azienda (in una parola, con l'"apertura" dell'azienda verso l'esterno), il bilancio ha mutato radicalmente la propria finalità, diventando il principale strumento di informazione aziendale verso tutti i soggetti interessati: non più solo quelli interni, ma anche e soprattutto quelli esterni, quali finanziatori, fornitori, clienti, associazioni sindacali, fisco, ecc..

Attualmente, quindi, il bilancio di esercizio rappresenta il fondamentale documento informativo sulla dinamica aziendale ed ha rilevanza soprattutto *ai fini esterni*. L'azienda instaura un legame particolare con l'ambiente di riferimento: incide su di esso e, a sua volta, ne subisce gli stimoli ed i condizionamenti.

Difatti, la combinazione produttiva può essere vista come un sistema di operazioni, influenzate dalla *composizione* di forze interne ed esterne, cioè di *forze aziendali* e di *forze ambientali*.

L'epoca moderna, caratterizzata da repentini e radicali mutamenti, ha obbligato le aziende ad un adeguamento continuo alle nuove realtà, pena la loro dissoluzione. Fra gli aspetti più significativi, rispetto al passato, spicca senza dubbio la maggior incidenza del rapporto dialettico tra queste e le componenti del sistema sociale.

Mentre in precedenza l'interazione fra azienda e ambiente risultava piuttosto limitata - riferibile in prevalenza alle relazioni con i fornitori ed i clienti - la situazione ha fatto registrare una progressiva evoluzione. Il rapporto con l'esterno è diventato, nel tempo, sempre più importante, trasformando l'azienda in un vero e proprio *sistema aperto*.

Uno degli effetti più evidenti di questo mutamento strutturale risiede nel maggiore interesse che le diverse parti sociali manifestano riguardo agli assetti patrimoniali, economici e finanziari delle unità produttive.

L'azienda, infatti, deve considerarsi un'*entità economica eterodiretta*, fortemente coinvolta in una serie di interdipendenze con l'ambiente sociale. Nel tempo, perciò, il numero dei soggetti interessati all'informativa aziendale è aumentato, fino ad accogliere, in generale, anche la collettività dei cittadini.

Il bilancio, dunque, ha assunto un'importanza crescente, per la rete di interessi di persone, istituzioni ed enti che su di esso convergono e che vogliono cioè trarne informazioni utili per il loro comportamento.

A questa progressiva esigenza di “esternalizzazione” delle performances aziendali si è ispirato il legislatore che, a più riprese, ha migliorato la disciplina di bilancio, orientando tale documento verso le nuove necessità informative.

La dimostrazione di tale cambiamento di ottica ci è fornita dall'aggiornamento degli schemi contabili - per una più chiara *leggibilità* - e dall'obbligo di presentazione di documenti non contabili (facenti o meno parte integrante del bilancio) esplicativi ed integrativi dei precedenti. Inoltre, dalla previsione dell'ormai nota “clausola generale”, di principi di redazione e di criteri di valutazione piuttosto articolati e dettagliati che gli amministratori devono rispettare nella costruzione del bilancio.

Non va comunque sottovalutata la sua importanza *ai fini interni*, quale strumento di programmazione e di controllo, anche se a tale scopo deve essere integrato con altri dettagli ed informazioni. Il bilancio, in effetti, rappresenta il più completo documento informativo sulla gestione aziendale nei suoi riflessi patrimoniali, finanziari ed economici, in quanto contiene la sintesi segnaletica dei conti movimentati durante l'esercizio.

Per questo motivo consente, dopo apposite elaborazioni, di esprimere giudizi sulla gestione e di formulare piani di andamento e di comportamento.

Il bilancio però, è bene rammentarlo, è uno strumento imperfetto, in quanto non può rappresentare in maniera completamente oggettiva gli andamenti aziendali. I valori ivi espressi risultano inficiati da giudizi, ipotesi e valutazioni, peraltro necessarie per giungere alla sua formazione.

La necessità di formulare ipotesi, anche molto ragionevoli, rende dunque impossibile assegnare un significato assoluto ai valori del bilancio di esercizio, per cui essi possono talvolta risultare inespressivi della realtà, e ciò a prescindere dalla volontà dei compilatori.

Ciò posto, l'attuale disciplina del bilancio civilistico è contenuta negli articoli che vanno dal numero 2423 al numero 2435-ter del codice civile.

Per quanto riguarda il contenuto di tale sezione del codice dedicata al bilancio, essa può idealmente suddividersi in 3 parti, strettamente complementari.

La prima, di carattere generale, riguarda la clausola generale, nonché il complesso di principi e postulati su cui si fonda la redazione del bilancio di esercizio (si tratta degli articoli 2423 e 2423-bis).

La seconda parte si riferisce ai documenti fondamentali che costituiscono il bilancio di esercizio, lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la Nota Integrativa, nonché quello di "corredo", cioè la Relazione sulla Gestione. Questa parte è disciplinata dagli articoli che vanno dal 2423-ter al 2428 c.c. (escluso il 2426).

La terza parte riguarda i criteri di valutazione ed è contenuta nell'art. 2426 del c.c..

Specifiche disposizioni riguardano poi le società definite come “imprese-minori” (art. 2435-bis) e “micro-imprese” (art. 2435-ter), le quali sono soggette ad una disciplina semplificata rispetto a quelle che redigono il bilancio in forma ordinaria.

3. Il bilancio di esercizio e la “clausola generale”

La prima parte della disciplina civilistica definisce il bilancio di esercizio ed illustra il contenuto della *clausola generale* su cui esso si basa.

In particolare, l'articolo 2423, al 1° comma, stabilisce che il bilancio di esercizio rappresenta un complesso unitario, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Il 2° comma identifica la cosiddetta "clausola generale" il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

La *chiarezza* è il requisito che assicura la comprensibilità del bilancio, che il legislatore ha voluto garantire, tra l'altro, con gli schemi - obbligatori, analitici ed ordinatamente classificati - dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario, nonché della Nota

Integrativa e della Relazione sulla Gestione. Bisogna comunque rilevare come “la chiarezza imposta dalla legge civile, ancorché con i miglioramenti introdotti dalla normativa vigente, rimane pur sempre una *chiarezza "limitata"*, in quanto condizionata dalle ineliminabili difficoltà tecniche di lettura. Nonostante l'evoluzione degli ultimi tempi, *il bilancio rimane pur sempre un documento riservato ai tecnici*”.

L'espressione ***rappresentazione veritiera e corretta*** tende ad esprimere il concetto indicato nella direttiva come "quadro fedele", derivato dalla formula inglese del "true and fair view". Per quanto attiene l'uso, da parte del legislatore, dell'aggettivo "veritiero", bisogna evidenziare che molti autori concordano sul fatto che non può trattarsi di una verità assoluta ma soltanto relativa. Questa considerazione è senz'altro opportuna considerando la presenza più o meno marcata, nel sistema del bilancio, dei cosiddetti "valori stimati". La rappresentazione veritiera e corretta obbliga di fatto gli amministratori a redigere un bilancio "attendibile", ovvero "affidabile".

Si comprende facilmente che la chiarezza si persegue con l'applicazione rigorosa della normativa stabilita per gli schemi di bilancio, mentre la verità e la correttezza si riferiscono ai criteri di valutazione.

Il carattere essenziale del concetto di rappresentazione veritiera e corretta trova conferma nel 3° comma dell'art. 2423, secondo cui assumono carattere obbligatorio le eventuali "informazioni complementari", quando quelle previste dalla legge non sono sufficienti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.

È importante sottolineare che non si tratta di una mera facoltà, quindi non costituisce una semplice enunciazione di principio: possiede un valore coercitivo per i redattori del bilancio.

Quali sono queste informazioni complementari necessarie per realizzare compiutamente la rappresentazione veritiera e corretta? Certo, il bilancio di esercizio, grazie allo stato patrimoniale, ci offre una adeguata rappresentazione della situazione patrimoniale, mentre il conto economico pone in risalto il processo formativo del reddito: entrambi però non sono in grado di offrire indicazioni sistematiche sulla situazione finanziaria. Tali informazioni si potrebbero ottenere con la redazione del rendiconto finanziario, un documento contabile atto ad appalesare i flussi positivi e negativi di liquidità, offrendo, quindi, la possibilità di apprezzare l'andamento finanziario della gestione.

Il 4° comma dell'art. 2423 introduce il concetto della “rilevanza”. Secondo tale disposto non occorre infatti rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa qualora la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Se la società si avvale di tale disposizione, occorre che illustri in nota integrativa i criteri che ha seguito.

Il legislatore ha inoltre stabilito che le disposizioni di legge debbano essere derogate qualora non consentano una rappresentazione veritiera e corretta. Il 5° comma dell'articolo 2423 stabilisce, infatti, che occorre derogare alle disposizioni di legge, ma solo *in casi eccezionali* (primo requisito) e se tali disposizioni si dimostrano *incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta* dell'oggetto di bilancio (secondo requisito).

Il legislatore, non ha precisato quali sono questi casi eccezionali: ha comunque specificato che non può essere considerato un caso eccezionale l'inflazione. Vale a dire: non si può derogare ai criteri di valutazione previsti dal 2426 del c.c., effettuando rivalutazioni del valore dei beni pluriennali, reso inadeguato dal fenomeno dell'inflazione. Oggi come in passato, per rivalutare i cespiti iscritti nei bilanci, il cui valore non è più adeguato al potere di acquisto della moneta, è necessaria una legge speciale.

Ci si chiede allora, in quali casi si possa derogare alle disposizioni di legge. L'esempio più ricorrente è quello delle cosiddette rivalutazioni economiche. Alcune volte le poste di bilancio non esprimono il valore effettivo del bene non perché si è depauperato il potere di acquisto della moneta ma perché è aumentata l'utilità del bene stesso. E' il caso di un terreno che da agricolo viene dichiarato variamente edificabile. Si manifesta quindi un incremento reale di ricchezza, da iscrivere appropriatamente in bilancio. La normativa vigente in tema di bilancio non considera il tema delle rivalutazioni, sicché l'eventuale iscrizione del maggior valore del cespite costituisce una deroga ex art. 2423, 5° comma.

La possibilità, sia pure in casi eccezionali, di effettuare rivalutazioni rappresenta comunque un'operazione impegnativa, in quanto comporta elevati coefficienti di rischio e può prestarsi ad abusi di vario ordine e grado.

Tuttavia, il legislatore era ben conscio di questo problema: infatti ha previsto alcune disposizioni di carattere prudenziale che completano il 5° comma dell' art. 2423 del c.c..

Anzitutto, ha stabilito che la nota integrativa deve motivare la deroga, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico.

In secondo luogo, gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere accantonati in una speciale riserva del patrimonio netto, distribuibile nella misura in cui il valore è recuperato. Ad esempio, se la deroga fosse costituita da una rivalutazione, l'importo non distribuibile sarebbe costituito dall'incremento di valore non ancora ammortizzato. Tale riserva si rende disponibile, quindi distribuibile, nel momento in cui viene completato l'ammortamento del maggior valore generato dalla rivalutazione.

Un esempio chiarisce meglio il concetto. Si consideri un edificio iscritto in bilancio al costo storico di 100, rivalutato a 120. La riserva di 20 che si viene a costituire sarà distribuibile solo quando saranno state accantonate quote di ammortamento di pari importo. Oppure nel momento in cui l'edificio viene venduto con il conseguimento di una plusvalenza di almeno 20.

È importante notare che l'art. 2423, 5° comma, parla di "riserva non distribuibile": con un'interpretazione estensiva della norma si potrebbe ritenere che questa riserva possa essere utilizzata per la copertura di perdite pregresse, non costituendo questa operazione una distribuzione di utile. Naturalmente, se così fosse, incomberebbe sugli amministratori l'obbligo di ricostituire negli anni successivi l'accantonamento utilizzato. Certo, sarebbe stato preferibile che il legislatore avesse usato la locuzione "riserva non disponibile", rendendola così non utilizzabile fino al momento del recupero integrale del relativo valore.

4. I “principi di redazione” del bilancio

I "principi di redazione del bilancio" sono illustrati dall'art. 2423-bis e sono principi di attuazione della clausola generale.

Da essi discendono inoltre gli specifici criteri per le concrete valutazioni di bilancio. In altri termini, si tratta dell'anello di congiunzione tra l'art. 2423, che indica la filosofia di fondo della nuova normativa (rappresentazione chiara, veritiera e corretta), e l'art. 2426 che disciplina in modo particolareggiato i vari criteri di valutazione. Con l'art. 2423-bis il legislatore indica i requisiti che i singoli criteri di valutazione (dettati dall'art. 2426) devono possedere al fine di una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda.

In proposito, si fa riferimento ai seguenti principi:

- 1) **CONTINUITÀ DELLA GESTIONE.** Poiché l'azienda si trova nella fase di funzionamento, "la valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva di continuazione dell'attività". Con ciò vengono esclusi altri criteri, come quelli di tipo liquidatorio, da applicarsi in sede di cessazione dell'attività (p.to 1).
- 2) **PRUDENZA.** Il principio è enunciato dal punto 1 dell'art. 2423-bis c.c., ma non è definito. Il concetto viene comunque precisato nei seguenti punti 2 ("si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio") e 4 ("si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo"). Il principio della prudenza si concretizza di fatto in due regole:
 - a) "Gli utili attesi, ma non ancora definitivamente realizzati, non devono essere iscritti in bilancio; alla formazione del risultato di esercizio devono concorrere i soli ricavi realizzati, cioè derivanti da operazioni concluse, e non anche gli utili presunti relativi a operazioni in corso la cui conclusione favorevole, anche se probabile, sia solo attesa". Come esempio di applicazione di questa regola si può pensare alle rimanenze di prodotti finiti: queste devono essere valutate al costo e non al maggior valore che potrebbe

desumersi dalla dinamica dei prezzi di mercato. Così facendo, infatti, si finirebbe per contabilizzare l'utile derivante dalla vendita che non è ancora effettivamente stato realizzato. Più in generale, si nota, da questo principio discende quello del costo come parametro di riferimento per le valutazioni.

b) Tutte le perdite, anche quelle ragionevolmente e fondatamente presunte, devono essere iscritte in bilancio ancorché non effettivamente subite. Si deve tener conto anche delle perdite e dei rischi di competenza dell'esercizio pur se conosciuti dopo la sua chiusura. La svalutazione della massa creditizia per rischio di insolvenza è un tipico esempio di come si contabilizzino le perdite anche se soltanto "temute". Si potrebbe anche rammentare, per tornare all'esempio precedente, il caso in cui le rimanenze di prodotti, se il loro presunto valore di realizzo è inferiore al costo, devono essere valutate a tale minor valore; in questo modo si "anticipa" la perdita che potrebbe essere realizzata con la loro vendita.

- 3) **SOSTANZA DELL'OPERAZIONE O DEL CONTRATTO:** al punto 1-bis dell'art. 2423-bis è previsto che la rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio sia fatta "tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto". Ciò significa che, nell'effettuare le valutazioni e le relative iscrizioni in bilancio, l'amministratore deve far prevalere il dato effettivo sul dato formale. Un esempio significativo in merito è rappresentato dai contratti di "pronti contro termine", i quali devono essere considerati come un'operazione unitaria di finanziamento o di investimento e non come due operazioni separate di vendita e di riacquisto di titoli, anche se, formalmente, sono state rilevate come tali.
- 4) **COMPETENZA ECONOMICA:** si rende necessario iscrivere nel conto economico costi e ricavi definibili come "correlativi", cioè sicuramente riferibili alla produzione dell'esercizio (punto 3). In sostanza:
- i ricavi di vendite o di prestazioni sono di competenze dell'esercizio in cui è avvenuto lo scambio o la prestazione del servizio;
 - i costi devono essere correlati ai ricavi. In altri termini, ai ricavi di competenza di un esercizio devono essere contrapposti i costi relativi al loro conseguimento;
 - se alcuni costi non sono correlabili ai ricavi, allora saranno di competenza dell'esercizio in cui si manifestano.

Inoltre, occorre tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo (punto 4). Ovviamente, questo caso è realizzabile solo qualora i rischi o le perdite si siano manifestati prima della concreta redazione del bilancio, che avviene di norma entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

- 5) **CONTINUAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE:** il legislatore dispone che "i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio ad un altro" (art. 2423-bis, punto 6). Questo per permettere la comparabilità sostanziale dei bilanci di diversi esercizi.

Solo in casi eccezionali è possibile derogare a questo principio, indicando nella nota integrativa i motivi della deroga e l'influenza di questa sul bilancio.

- 6) **VALUTAZIONE SEPARATA:** il legislatore stabilisce che "gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente" (punto 5). Ciò per dare maggior rigore alla valutazione, cioè per evitare compensazioni fra valori reddituali di segno opposto.

Il legislatore vuole evitare che il redattore del bilancio, nell'ambito di una valutazione complessiva, ometta di contabilizzare le perdite previste in relazione a determinati elementi patrimoniali compensandole, di fatto, con gli utili attesi in riferimento alla valutazione di altri cespiti (i quali, come sappiamo, non devono essere iscritti in bilancio). L'esempio che viene immediato è quello relativo alle rimanenze: il legislatore vuole evitare che si ometta di registrare le perdite su determinati lotti (il prodotto A) - a causa dell'infelice dinamica del loro prezzo di mercato - perché compensate dagli utili che si conta di realizzare su altri beni in rimanenza.

Ai precedenti principi deve aggiungersi quello dell'OMOGENEITÀ sancito dal 6° comma dell'art. 2423, il quale dispone che "Il bilancio deve essere redatto in unità di euro", cioè deve utilizzare la medesima moneta di conto. Come si comprende, si tratta solo di un'omogeneità

formale e non sostanziale, in quanto il nostro ordinamento non consente di effettuare rivalutazioni monetarie, salvo il disposto di specifiche leggi autorizzative.

5. Gli schemi di bilancio: premessa

Il D.Lgs. 127/91 indica che il bilancio si compone di quattro documenti: tre di tipo contabile (stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario) e uno di tipo non contabile (la nota integrativa). Al bilancio deve essere inoltre allegato un quinto documento non contabile (la relazione sulla gestione).

In particolare, per quanto riguarda gli articoli del codice che disciplinano tali documenti si ricordano:

- l'art. 2423-ter introduce le regole inerenti la struttura degli schemi di stato patrimoniale e di conto economico;
- gli artt. 2424 e 2424-bis regolano la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale;
- gli artt. 2425 e 2425-bis regolano la struttura e il contenuto del conto economico;
- l'art. 2425-ter regola la redazione del rendiconto finanziario;
- gli artt. 2427 e 2427-bis regolano il contenuto della nota integrativa;
- l'art. 2428 disciplina la relazione sulla gestione.

Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico rappresentano i documenti contabili "per eccellenza" e quelli storicamente redatti da tutte le tipologie di aziende. Nel modello civilistico tali schemi costituiscono modelli "rigidi". Il carattere della obbligatorietà, è del tutto evidente laddove, al primo comma dell'art. 2423-ter, si afferma chiaramente che le voci contabili del patrimonio aziendale "...devono essere iscritte separatamente e nell'ordine indicato...".

Tuttavia si tratta di una rigidità non assoluta perché nei commi successivi sono stati introdotti alcuni elementi di elasticità, al fine di permettere una più adeguata rappresentazione dei tratti peculiari delle varie classi di aziende, con particolare considerazione alla configurazione dimensionale o dell'esercizio di attività diverse da quelle industriali e mercantili.

Il legislatore consente infatti la possibilità di effettuare ulteriori *suddivisioni* o *raggruppamenti* e prevede l'obbligo di *aggiungere* voci non presenti negli schemi o di *adattare* la denominazione delle stesse.

Più precisamente, Dalla lettura dell'art. 2423-ter si evince che gli elementi di "elasticità" sono di quattro tipi:

- a) ulteriore suddivisione;
- b) eventuale raggruppamento;
- c) eventuale aggiunta;
- d) possibile adattamento.

Per quanto riguarda la **Suddivisione**, "Le voci precedute dai numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise...". Tale facoltà è concessa soltanto per le voci codificate con i numeri arabi (singole voci) e mantenendo la voce complessiva ed il relativo importo. Un esempio abbastanza diffuso può riguardare la sottovoce "terreni e fabbricati" appartenente alle immobilizzazioni materiali; in questo caso molte aziende hanno preferito distinguere tra: "terreni", "fabbricati industriali" e "fabbricati civili".

Per quanto concerne il **Raggruppamento**, "...possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante (...) o quando esso favorisca la chiarezza del bilancio". Il riferimento è sempre alle singole voci, inoltre le voci oggetto del raggruppamento devono essere distintamente indicate nella nota integrativa. Molti autori si sono chiesti perché, se il raggruppamento favorisce la chiarezza del bilancio, si sia ammessa soltanto una facoltà e non un obbligo secondo i principi generali dell'art. 2423.

In merito all'**Aggiunta**, "Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425". In questo caso siamo in presenza di un obbligo, giustificato dal timore che l'iscrizione di voci dal contenuto eterogeneo contrasti la chiarezza del bilancio.

Infine, per quanto riguarda l'**Adattamento**, e voci "...devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata". Il riferimento è sempre alle sole voci ed anche in questo caso si tratta di un obbligo. L'esempio che può essere fatto è quello di una azienda che esercita il servizio degli impianti di risalita in una località sciistica. Data la natura dell'attività esercitata, al posto della generica voce "Impianti e macchinari" della classe immobilizzazioni materiali, potrebbe essere usata la più precisa "Linee cabinovie" oppure "Sistemi di risalita seggiovie". Questo elemento di elasticità riguarda però soltanto le voci contrassegnate da numeri arabi (singole voci di bilancio). Invece le macroclassi (indicate da lettere maiuscole) e le singole classi (contrassegnate da numeri romani) rimangono, a norma del 1° comma del 2423-ter, entità assolutamente rigide, quindi non modificabili dagli amministratori.

Tale impostazione tende a favorire la comparabilità dei bilanci nel tempo o nello spazio: in effetti il mantenimento dello schema rigido, rende possibile effettuare utili confronti fra i bilanci di più esercizi nell'ambito di una stessa unità aziendale (analisi temporale) o fra bilanci di aziende concorrenti (analisi spaziale).

Il legislatore ha inoltre previsto, sempre in virtù della comparazione temporale, che per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico siano indicati gli importi corrispondenti all'anno precedente.

6. Il contenuto dello Stato Patrimoniale

La struttura e il contenuto dello stato patrimoniale sono regolati dagli articoli 2424 e 2424-bis del c.c..

L'art. 2424, definisce il seguente schema di Stato Patrimoniale:

ATTIVO	PASSIVO
A - CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	A - PATRIMONIO NETTO I - IX capitale sociale e riserve
B - IMMOBILIZZAZIONI I immateriali II materiali III finanziarie *	B - FONDI RISCHI E ONERI
C - ATTIVO CIRCOLANTE I rimanenze II crediti * III attività finanziarie * IV disponibilità liquide	C - F.DO TFR
D - RATEI E RISCONTI	D - DEBITI *
	E - RATEI E RISCONTI

* relativamente ai crediti e ai debiti occorre fornire la separata indicazione degli importi esigibili entro o oltre l'esercizio successivo.

Il modello di stato patrimoniale è stato sviluppato attraverso la formazione di categorie di voci tendenzialmente omogenee (4 per l'attivo e 5 per il passivo), articolate in sottocategorie, contraddistinte progressivamente da numeri romani, numeri arabi e lettere minuscole dell'alfabeto.

L'ATTIVO è stato suddiviso in due comparti principali: quello delle "immobilizzazioni" e quello dell'"attivo circolante". Si comprende, quindi che, sia pure con alcune non lievi contraddizioni, il criterio impiegato è - secondo il linguaggio mutuato dall'analisi di bilancio - quello *finanziario* della liquidità crescente. Le attività dislocate nella parte alta dello schema, infatti, presentano una attitudine ad essere convertite in denaro in un arco di tempo medio-lungo. Certo, non si tratta di un requisito sviluppato in modo omogeneo in tutta l'area degli impieghi.

Il criterio ha piuttosto un carattere "tendenziale" in quanto:

- oltre a queste due macroclassi, troviamo quella contraddistinta dalla lettera "A" dell'attivo che normalmente appartiene all'attivo circolante. Inoltre, la macroclasse "D" comprende al suo interno sia valori a breve che a medio lungo termine (si veda l'art. 2424-bis ultimo comma);
- le immobilizzazioni finanziarie, come meglio vedremo in seguito, comprendono crediti finanziari esigibili entro l'esercizio successivo, che dovrebbero far parte dell'attivo circolante;
- i crediti dell'attivo circolante comprendono anche le partite esigibili oltre l'esercizio successivo, le quali dovrebbero invece far parte delle immobilizzazioni.

Per quanto riguarda il PASSIVO il criterio finanziario (che richiederebbe la distinzione tra le passività di rischio, a medio-lungo termine e a breve termine, o correnti) è completamente abbandonato, anche se per talune voci (i debiti) è richiesta la separata indicazione delle partite esigibili oltre l'esercizio successivo.

Il legislatore ha comunque seguito il criterio di classificazione basato sulla natura degli elementi. Partendo dall'aggregato del patrimonio netto, ha via via inserito le poste che più vi si avvicinano. Anzitutto i fondi rischi (che sono passività potenziali) e i fondi oneri (che sono fondi spese future).

Questi non sono veri e propri debiti: rappresentano passività potenziali o, come si dice, "riserve di ricavi", in quanto grandezze accantonate prima della determinazione dell'utile e non in sede di attribuzione dello stesso. In quanto tali sono molto simili alla classe precedente.

Si trova poi la voce contabile che evidenzia il debito dell'azienda nei confronti dei propri dipendenti in rapporto alla speciale indennità denominata "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" (T.F.R.).

Il fondo T.F.R. è stato evidenziato in una macroclasse autonoma perché si tratta di un debito che - tranne per alcuni casi - non ha una scadenza certa. Infine il legislatore ha inserito i debiti e la categoria dei ratei e dei risconti.

Un aspetto importante che riguarda lo schema dello stato patrimoniale riguarda il trattamento contabile delle rettifiche di valore, cioè delle correzioni destinate ad evidenziare la presunta perdita di valore degli elementi attivi del patrimonio: tali poste correttive sono iscritte a diretta riduzione delle voci cui si riferiscono (le immobilizzazioni per i fondi di ammortamento, i crediti per i relativi fondi di svalutazione). Gli importi "lordi" e le relative poste di correzione dovranno essere evidenziati nella nota integrativa.

6.1 L'attivo dello stato patrimoniale

Di seguito, analizziamo e commentiamo le singole voci dell'attivo dello stato patrimoniale.

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

L'inserimento di questa specifica macroclasse all'interno delle attività dello stato patrimoniale risponde all'esigenza di evidenziare quei casi in cui il capitale sociale *risulta interamente sottoscritto, ma solo parzialmente versato*. Pertanto, i crediti da iscrivere in tale posta si riferiscono ai versamenti ancora dovuti dai soci nel rispetto dell'impegno di sottoscrizione del capitale sociale. Inoltre, occorre indicare separatamente la parte già richiamata. Ad evidenza, questa impostazione appare del tutto in linea con il fondamentale criterio della "prudenza", il quale impone che il bilancio garantisca l'effettiva consistenza del capitale sociale (si pensi anche alla disciplina dei conferimenti e a quanto previsto in proposito dall'art. 2343 del c.c.).

In questa macroclasse si inserisce perciò quella parte di capitale sociale che i soci non hanno ancora versato, di solito evidenziata sotto la denominazione "Azionisti c/sottoscrizione" o simili.

Il posizionamento di questa categoria di crediti come prima macroclasse dell'attivo rappresenta una delle eccezioni al criterio finanziario.

In effetti tali crediti sono normalmente a breve scadenza, in particolare quelli relativi alla parte già richiamata, pertanto dovrebbero essere inclusi nell'attivo circolante.

B) IMMOBILIZZAZIONI (con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria):

I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

III - Immobilizzazioni finanziarie

Gli elementi da inserire in questa classe sono quelli "destinati a essere utilizzati durevolmente" (ai sensi dell'art. 2424-bis).

Con l'espressione "immobilizzazioni" la dottrina economico-aziendale definisce tutti quegli impieghi che si convertiranno in denaro in un tempo superiore al periodo convenzionalmente scelto in un esercizio. Le immobilizzazioni, dunque, al di là di quanto potrebbe far supporre il loro nome, "ruotano", "circolano" anch'esse dalla posizione "non numeraria" alla posizione "liquida", soltanto che lo fanno in un arco di tempo medio-lungo.

Anche la ripartizione interna di questa macroclasse segue il criterio della liquidità crescente.

Iniziamo ad analizzare le immobilizzazioni IMMATERIALI che si suddividono come segue:

- 1) costi di impianto e di ampliamento;
- 2) costi di sviluppo;
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) altre.

Consideriamo adesso le immobilizzazioni MATERIALI analizzando anche i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 per questi beni.

Questa macroclasse è suddivisa in 5 voci:

- 1) terreni e fabbricati
- 2) impianti e macchinario
- 3) attrezzature industriali e commerciali
- 4) altri beni
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti

Con il raggruppamento B III - Immobilizzazioni FINANZIARIE, si completa la presentazione dell'attivo immobilizzato. La classe deve essere suddivisa nelle seguenti voci:

- 1) Partecipazioni in:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) imprese controllanti
 - d) altre imprese
- 2) Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) verso:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) imprese controllanti
 - d) altri
- 3) Altri titoli

Riguardo alle immobilizzazioni finanziarie sono necessarie alcune precisazioni.

- Per partecipazione si intende ogni titolo o diritto rappresentativo di quota di proprietà di impresa. Le partecipazioni da iscriversi tra le immobilizzazioni finanziarie sono quelle destinate ad una detenzione duratura (si dice, al 1° comma del 2424-bis, che gli elementi destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni). La legge presume (e si tratta, fortunatamente, di una presunzione relativa) che la detenzione sia duratura quando si partecipa in misura superiore al 20% al capitale della società (10% se la società a cui si partecipa è quotata in borsa). Pertanto:

- a) una partecipazione in impresa controllata deve, *in linea di principio*, essere iscritta fra le immobilizzazioni finanziarie;
 - b) una partecipazione in impresa collegata deve, *in linea di principio*, essere iscritta fra le immobilizzazioni finanziarie;
 - c) una partecipazione in altra impresa, sia superiore o inferiore al 20% (o 10%) suddetto, deve essere iscritta fra le immobilizzazioni finanziarie se destinata a una detenzione duratura.
- I crediti da iscriversi sono solo quelli di natura finanziaria, cioè quelli che si sono generati in seguito ad una uscita di moneta (come ad esempio per mutui attivi) e non per una transazione commerciale.
- Pertanto, tutti i crediti a medio-lungo termine di diversa natura da quella finanziaria (cioè i crediti di funzionamento, quali ad esempio i crediti v/clienti e le cambiali attive) devono essere sempre iscritti nell'attivo circolante. Il legislatore, infatti, per la classificazione dei crediti ha tenuto distinti i crediti di funzionamento da quelli di finanziamento: ha inserito tutti i crediti di finanziamento nelle immobilizzazioni e tutti i crediti di funzionamento nelle attività circolanti. Ha parzialmente trascurato il criterio temporale che si basa sulla scadenza dei crediti: "parzialmente" perché è stato recuperato a livello di suddivisione interna. All'interno di ogni singola voce si dovranno cioè distinguere i crediti a breve (che scadono entro i 12 mesi) da quelli a medio-lungo termine (oltre 12 mesi).
- I crediti da iscriversi nella sottovoce d) (Altri crediti) sono crediti finanziari che non rientrano nella categorie precedenti: per esempio crediti finanziari verso clienti, dipendenti o soci (per prestiti fatti dalla società) oppure crediti per depositi cauzionali ricevuti da soggetti diversi dai clienti e fornitori.
 - Nella voce "Altri titoli" vanno inseriti i titoli destinati ad una detenzione durevole diversi da quelli rappresentativi di quote di proprietà di imprese (partecipazioni); quindi obbligazioni, titoli di stato, quote di fondi comuni di investimento, certificati immobiliari destinati ad essere detenuti per un lungo periodo.

C) ATTIVO CIRCOLANTE:

Si suddivide in quattro classi di valori:

- I - Rimanenze
- II - Crediti
- III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
- IV - Disponibilità liquide

Secondo la dottrina sono attività correnti o circolanti, le attività liquide o destinate tendenzialmente a tramutarsi in denaro entro il termine convenzionale di un esercizio.

In realtà in più di un punto l'attivo circolante dello schema di legge si discosta dalla nozione dello stesso attivo secondo la dottrina. La legge, infatti, richiede che in esso siano iscritti anche valori a medio-lungo termine ed esclude l'inserimento di alcuni valori a breve (si veda quanto sarà detto in seguito circa le rimanenze ed i crediti).

Anche in questo comparto la suddivisione interna rispetta il regime della liquidità crescente: si parte dalla posta contabile che potrebbe presentare una maggiore difficoltà nella conversione in liquidità (rimanenze) per poi arrivare alla posta contabile immediatamente liquida.

Così come abbiamo fatto per l'attivo immobilizzato, vediamo in dettaglio le classi dell'attivo circolante.

Iniziamo dalle RIMANENZE che si suddividono in:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) lavori in corso su ordinazione
- 4) prodotti finiti e merci
- 5) acconti

Per quanto riguarda i CREDITI abbiamo la seguente suddivisione:

- 1) verso clienti
- 2) verso imprese controllate
- 3) verso imprese collegate
- 4) verso controllanti
- 4-bis) crediti tributari
- 4-ter) imposte anticipate
- 5) verso altri

Vediamo che si ripete sostanzialmente la disposizione che già avevamo trovato nelle immobilizzazioni, quindi crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. Si tratta, come già sottolineato, di crediti di funzionamento, di natura commerciale o diversa, derivanti dall'ordinaria attività operativa. Anche in questa circostanza dobbiamo ripetere le osservazioni fatte in precedenza: il legislatore nella fattispecie ha "tradito" il criterio finanziario. I crediti infatti sono divisi per natura: quelli di finanziamento sono iscritti tra le immobilizzazioni mentre quelli così detti di funzionamento sono inseriti nell'ambito dell'attivo circolante. Tra questi vi saranno quelli a scadenza medio-lunga che in teoria andrebbero nella parte alta, tra le immobilizzazioni finanziarie ma che, di fatto, il legislatore inserisce qui, nella zona delle attività a rapido smobilizzo.

La voce n° 5 (Altri) è residuale e può comprendere crediti per depositi cauzionali a breve, crediti verso dipendenti, ecc..

Le ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI, da iscriverne in C III, sono quelle detenute per un breve periodo, soprattutto a scopi speculativi o per temporanei investimenti di eccedenze di liquidità. Presentano la stessa sequenza di quelle presenti nelle immobilizzazioni, anche se il loro contenuto è diverso:

- 1) partecipazioni in imprese controllate
- 2) partecipazioni in imprese collegate
- 3) partecipazioni in imprese controllanti
- 4) altre partecipazioni

L'ultima classe è relativa alle DISPONIBILITÀ LIQUIDE che sono costituite da:

- 1) depositi bancari e postali
- 2) assegni
- 3) denaro e valori in cassa

D) RATEI E RISCOINTI.

Il legislatore ha dato una particolare definizione dei ratei e dei risconti attivi nell'ambito dell'art. 2424-bis: si tratta di ricavi di competenza dell'esercizio realizzabili in esercizi successivi e di costi sostenuti nell'esercizio ma di competenza degli esercizi successivi. La definizione è particolare in quanto si parla di "esercizi successivi" e non di "esercizio successivo", accettando quindi l'ipotesi che il risconto sia di competenza di una pluralità di esercizi (ad esempio, un maxicanone di leasing). Come si può ben notare, in questa macroclasse viene di nuovo disatteso il criterio di classificazione temporale.

6.2 Il passivo dello stato patrimoniale

Di seguito, analizziamo e commentiamo le singole voci del passivo dello stato patrimoniale.

La sezione di destra, dell'*avere* dello schema dello Stato Patrimoniale raccoglie le passività o, più modernamente, le fonti. Come sappiamo, infatti, il capitale investito esiste in quanto, a fronte, esiste il capitale di finanziamento ad esso correlato. In altre parole, potremmo dire che gli impieghi sono resi possibili della presenza delle fonti necessarie per il loro finanziamento.

Nel passivo la distinzione delle categorie di valori non è ancorata a quelle linee di razionalità che, ancorché con riserve, hanno caratterizzato la sezione dell'attivo. Infatti, il criterio finanziario (che richiederebbe la distinzione tra le passività a medio-lungo termine e quelle a breve termine o correnti) è completamente abbandonato, anche se per talune voci (quelle dei debiti) è richiesta la separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. Avremo modo, comunque, di puntualizzare, caso per caso, queste questioni.

Iniziamo adesso l'analisi puntuale degli elementi del PASSIVO.

A) PATRIMONIO NETTO

Deve essere così suddiviso:

- I Capitale
- II Riserva da sovrapprezzo delle azioni
- III Riserve di rivalutazione
- IV Riserva legale
- V Riserve statutarie
- VI Altre riserve (distintamente indicate)
- VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
- VIII Utile (perdite) portati a nuovo
- IX Utile (perdita) dell'esercizio
- X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

È noto che il patrimonio netto è un valore unico e inscindibile, ma nello stato patrimoniale è necessaria la sua scomposizione in "parti ideali" che tengano conto delle differenziate caratteristiche giuridiche, di disponibilità, fiscali e contabili. Analizziamo le singole voci.

I - CAPITALE

Accoglie il valore nominale interamente sottoscritto dai soci, anche se non interamente versato (la parte non versata appare come credito nella macroclasse "A" dell'attivo), nonché quello che si è formato per aumento gratuito (per esempio, per il passaggio a capitale di riserve disponibili).

II - RISERVA DA SOVRAPPREZZO AZIONI

Accoglie il maggior valore rispetto a quello nominale, del prezzo di emissione delle azioni. Questa riserva non è distribuibile fino a quando la riserva legale non ha raggiunto 1/5 del capitale sociale.

III - RISERVE DI RIVALUTAZIONE

Rappresentano la contropartita diretta (ossia senza il transito per il conto economico) delle rivalutazioni di attività. Questa voce è quindi prevista per le rivalutazioni monetarie effettuate in base a leggi speciali.

IV - RISERVA LEGALE

La voce accoglie la riserva obbligatoria per legge. In ogni esercizio deve essere accantonata la ventesima parte degli utili sino a quando essa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale.

V - RISERVE STATUTARIE

Nella voce devono essere iscritti gli accantonamenti di utili effettuati in conformità a quanto previsto dallo statuto. Sono, come nel caso della riserva legale, delle riserve obbligatorie. Cambia però la fonte dell'obbligo: prima era la legge, in questo caso è lo statuto (si dice che sono riserve obbligatorie per "autodeterminazione").

VI - ALTRE RISERVE

Non può essere considerata una voce residuale per riserve minori, in quanto solitamente comprende componenti del patrimonio netto di notevole importanza quali:

- a) riserve facoltative: per esempio il fondo rinnovamento impianti.

- b) riserve per versamenti soci in conto capitale: i soci possono effettuare versamenti che, pur assumendo diverse forme (finanziamenti in conto aumento di capitale già deliberato ma non ancora omologato, versamenti in conto futuri aumenti di capitale, versamenti a fondo perduto, versamenti in conto copertura perdite, ecc.), hanno la comune caratteristica di non creare un obbligo di restituzione e di essere destinati a permanere nel patrimonio sociale.
- c) riserve previste da altre norme civilistiche:

VII - RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI

Accoglie le variazioni di fair value della componente cosiddetta "efficace" degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari.

VIII - UTILI O PERDITE PORTATI A NUOVO

Riguarda gli utili e le perdite degli esercizi precedenti. La novità più importante rispetto al passato è che le perdite non devono essere iscritte nell'attivo, bensì come componente negativo del patrimonio netto.

IX - UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO

Accoglie il valore scaturente dal conto economico come saldo finale (utile, con segno positivo, o perdita, con segno negativo).

X - RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO

Accoglie il valore delle "azioni proprie" detenute dall'azienda, ovvero delle azioni della medesima società che la stessa ha acquistato sul mercato. Tali acquisti sono assoggettati a specifici vincoli dalla legge.

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Dalla lettura dell'art. 2424 bis si evince - sia pure indirettamente - che questa macroclasse è destinata ad accogliere soltanto accantonamenti a fronte di rischi ed oneri di natura determinata. Cosa significa? Che non può più essere iscritto un generico fondo rischi: deve sempre esistere il collegamento con un rischio ben determinato. Sono quindi esclusi tutti quei fondi che, in precedenza, venivano iscritti per attuare le cosiddette "politiche di bilancio", al fine di ridurre artificiosamente l'utile di esercizio. La norma parla poi di "esistenza certa o probabile". Da ciò deriva che le passività di natura determinata possono essere di due tipi:

- accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono indeterminati (fondi spese future).
- accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile (passività potenziali accantonate nei fondi rischi).

La distinzione è molto importante, anche per la determinazione della relativa contropartita nel conto economico: ossia la voce B 12 (accantonamenti per rischi, per i fondi rischi) o B 13 (altri accantonamenti, per i fondi spese).

Il dettaglio dei singoli fondi è il seguente:

1. per trattamento di quiescenza ed obblighi simili (fondo spese)
2. fondo per imposte, anche differite.
3. strumenti finanziari derivati passivi.
4. altri fondi.

Tra gli altri fondi possiamo trovare per esempio:

- fondo garanzia prodotti (f.do rischi): per gli eventuali costi che l'impresa dovrà sostenere in relazione ai prodotti che ha venduto in garanzia;
- fondo per manutenzioni cicliche (fondo spese).

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

La voce accoglie solo il fondo per il TFR ai sensi dell'art. 2120 del c.c.. Se sono stati corrisposti anticipi, il fondo deve essere esposto al netto di tali anticipi (in altre parole, il conto "dipendenti conto anticipi su TFR" deve essere inserito, col segno "meno", in questa voce). Una quota di questo debito potrebbe essere a "breve" scadenza: se nota e fosse applicato un criterio di classificazione di tipo finanziario, andrebbe inserita nell'ambito delle passività correnti.

D) DEBITI

1. obbligazioni
2. obbligazioni convertibili
3. debiti verso soci per finanziamenti
4. debiti verso banche
5. debiti verso altri finanziatori
6. acconti
7. debiti verso fornitori
8. debiti rappresentati da titoli di credito
9. debiti verso imprese controllate
10. debiti verso imprese collegate
11. debiti verso controllanti
12. debiti tributari
13. debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14. altri debiti.

Il criterio di classificazione finanziaria è parzialmente recuperato soltanto nella divisione interna di questa macroclasse quando il legislatore dispone la separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. L'analista di bilancio, nell'ambito della fase di riclassificazione, inserirà la quota dei debiti scadenti entro l'esercizio successivo nelle passività correnti e la restante parte - a scadenza medio-lunga - nell'ambito delle "passività permanenti" e più precisamente nelle "passività consolidate".

E) RATEI E RISCOGLI.

Si tratta, ovviamente, di ratei e riscogli "passivi". Per questa classe vale quanto detto a proposito della macroclasse "D" dell'attivo.

7. Il contenuto del Conto Economico

Rispetto allo stato patrimoniale, che è strutturato a sezioni "contrapposte" (ovvero nella configurazione dare/avere, di derivazione contabile), il conto economico presenta invece una forma cosiddetta "scalare". Rispetto alla struttura a sezioni contrapposte (ovvero "contabile"), tale struttura consente di evidenziare i redditi "di area", cioè i vari risultati parziali corrispondenti alle singole aree in cui la gestione viene divisa. Si può così procedere meglio all'interpretazione del reddito, cioè alla comprensione delle componenti che hanno contribuito alla sua formazione. In estrema sintesi, il modello del nuovo conto economico può essere così rappresentato:

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
	(A - B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE
• RISULTATO DELLE IMPOSTE (A-B±C±C±E)
• IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
• RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Come si può notare, la forma è SCALARE, cioè si sviluppa in verticale: in questo modo si riescono ad evidenziare alcuni risultati intermedi che altrimenti verrebbero persi a livello di sezioni contrapposte. Per quanto riguarda la struttura (cioè il criterio con il quale vengono aggregate le varie classi di valori) è a COSTI e RICAVI, in quanto non vengono evidenziate le rimanenze iniziali e finali che confluiranno in una delle due classi. Il nostro legislatore ha optato per una struttura a costi e ricavi della produzione OTTENUTA, detta anche a COSTI e RICAVI INTEGRALI perché riguarda tutto il complesso della produzione, sia venduta (in questo caso avremmo avuto un conto economico a COSTI e RICAVI della produzione VENDUTA) che non.

Per quanto riguarda il contenuto, abbiamo inizialmente un'area, che potremmo definire in linea di prima approssimazione come OPERATIVA, e un risultato che ci deriva da tale area ("A" - "B"); abbiamo poi l'area FINANZIARIA (formata da due classi, la "C" e la "D").

Analizziamo adesso il contenuto dei singoli elementi:

A) IL VALORE DELLA PRODUZIONE

Esprime il "valore della produzione OTTENUTA nell'esercizio, con riferimento non solo a quella materiale di beni, ma anche alla prestazione di servizi ed all'attività puramente commerciale". Essa deve essere suddivisa nelle seguenti voci:

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Nella voce devono essere iscritti i ricavi delle vendite e delle prestazioni della gestione caratteristica dell'impresa, nonché i correlati ricavi accessori (ad esempio, addebiti per imballaggi). I ricavi devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi (art. 2425 bis).

2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti.

Con questa voce si rettifica o si integra il valore dei ricavi (voce 1): è una delle operazioni che consentono di pervenire al valore della produzione ottenuta nell'esercizio.

La variazione avrà segno positivo quando le rimanenze finali hanno un valore superiore a quelle iniziali (e quindi si incrementano), viceversa nel caso opposto. Quindi: (+ Rimanenze Finali - Rimanenze Iniziali).

3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione.

Valgono le stesse considerazioni fatte per la voce precedente.

4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

La voce accoglie i costi sostenuti per la produzione interna di immobilizzazioni materiali ed immateriali (le cosiddette costruzioni in economia). In questo modo vengono stornati dal conto economico costi con utilità pluriennale che sono stati iscritti nella successiva aggregazione dei costi della produzione. Si tratta essenzialmente di costi interni (ad es. ammortamenti, spese per il personale) e di costi esterni non specificatamente sostenuti per le costruzioni in economia ma ad

esse riferibili con sufficiente grado di certezza (ad es. materie acquistate per la produzione dei beni che costituiscono l'attività dell'impresa ma utilizzati anche per le costruzioni interne). Mediante questa voce si procede, in altri termini, ad una rettifica indistinta dei costi di esercizio.

5. Altri ricavi e proventi

Si tratta di una voce residuale che accoglie ogni ricavo e provento diverso da quelli iscrivibili nella voce A.1, come ad esempio, plusvalenze, sopravvenienze attive, fitti attivi, contributi in conto esercizio, risarcimenti assicurativi, penalità addebitate ai clienti.

B) I COSTI DELLA PRODUZIONE

Devono essere così suddivisi:

6. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

La denominazione deve essere intesa in senso ampio in quanto comprende anche l'acquisto di semilavorati, di componenti destinati ai propri prodotti, di materiale pubblicitario, omaggi a clienti, ecc..

7. Costi per servizi

Il contenuto è molto ampio ed eterogeneo.

Indichiamo, di seguito, i costi da iscrivere tipicamente in questa voce:

- prestazioni correlate agli acquisti: trasporti, assicurazioni, provvigioni;
- prestazioni correlate all'attività produttiva: lavorazioni esterne, riparazioni e manutenzione, consulenze tecniche, analisi e prove di laboratorio;
- prestazioni correlate all'attività amministrativa e generale, compensi ad amministratori, sindaci, revisori esterni, consulenze amministrative, legali e fiscali, assicurazioni, servizi esterni di vigilanza o di pulizia;
- prestazioni correlate all'attività commerciale: provvigioni ad agenti e rappresentanti, partecipazioni a fiere e mostre;
- utenze energetiche: elettricità, gas, acqua;
- spese per il personale che non costituiscono retribuzione: rimborsi a forfait, acquisti di biglietti viaggio, prestazioni di medici, prestazioni di personale esterno per la mensa aziendale.

8. Costi per il godimento di beni di terzi

In questa voce devono essere inseriti i compensi corrisposti a terzi in relazione al godimento di beni materiali e immateriali non di proprietà. In pratica vi si iscriveranno:

- canoni per locazioni (comprese quelle in leasing) di immobili, impianti, macchinari, veicoli;
- costi per l'utilizzo concesso da terzi di brevetti, know-how, marchi.

9. Costi per il personale

Vi sono iscritti tutti i costi di natura retributiva e contributiva sostenuti per il personale dipendente; deve essere suddivisa nelle seguenti "sotto-voci":

- a. salari e stipendi
- b. oneri sociali
- c. trattamento fine rapporto
- d. trattamento di quiescenza
- e. altri costi.

10. Ammortamenti e svalutazioni

La voce accoglie gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, oltre alle svalutazioni (purché non siano di natura straordinaria) di beni patrimoniali non iscritti tra le attività finanziarie o tra le rimanenze. Al suo interno risulterà così suddivisa:

- a. ammortamenti di immobilizzazioni immateriali;
- b. ammortamenti di immobilizzazioni materiali;

- c. altre svalutazioni per perdita duratura di valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali;
- d. svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide.

11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.

Con questa voce si rettifica o si integra il costo per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (voce 6) al fine di determinare il costo delle materie utilizzate per ottenere la produzione. La variazione avrà segno positivo quando le rimanenze iniziali sono superiori a quelle finali (significa che, per poter porre in essere la produzione, si sono utilizzate parte delle materie esistenti nei magazzini; il costo di acquisto, quindi, deve essere integrato con questo valore). Viceversa, quando il valore delle rimanenze finali è superiore a quello delle iniziali, sarà necessario "sospendere e rinviare all'esercizio futuro" questa differenza: la variazione avrà quindi segno negativo.

12. Accantonamento per rischi

La voce accoglie gli accantonamenti la cui controparte patrimoniale è la voce B.4 del passivo dello stato patrimoniale (B - Fondi per rischi ed oneri; 4 - Altri), quando essi non debbano essere iscritti specificatamente in altre voci.

13. Altri accantonamenti

Riguardano passività certe, il cui ammontare o la cui data di manifestazione sono indeterminati. Ad esempio: accantonamenti per spese di manutenzione ciclica, spese di manutenzione e ripristino beni gratuitamente devolvibili, concorsi a premi in favore della clientela.

14. Oneri diversi di gestione

Si tratta di una voce residuale: vi saranno iscritti quei componenti negativi di reddito che non trovano posto nelle voci precedenti e che non abbiano natura finanziaria, straordinaria e che non siano relativi alle imposte sul reddito. Il suo contenuto è principalmente formato da:

- imposte diverse da quelle sul reddito (e quindi imposte di fabbricazione, di registro, di bollo, tasse di concessione governativa, ecc.);
- iscrizioni ad associazioni, abbonamenti;
- compensi ad amministratori, sindaci e revisori qualora non siano stati inseriti nella voce B.7.

Devono essere inserite in questa voce anche le minusvalenze e le sopravvenienze ed insussistenze passive.

RISULTATO INTERMEDIO:

$$\begin{array}{ccc}
 \text{(A)} & - & \text{(B)} \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \text{(Valore della produzione)} & - & \text{Costi della produzione) }
 \end{array}$$

Dall'analisi fatta esaminando le singole voci, risulta che sia il "Valore della Produzione" ("A") che i "Costi della Produzione" ("B"), fanno riferimento ad una "produzione operativa" intesa "in senso lato" e talvolta improprio.

Entrambi gli aggregati, infatti, contengono elementi estranei alla gestione caratteristica: in particolare quelli relativi alla gestione accessoria o extra-caratteristica ed elementi di natura straordinaria.

I due aggregati da cui deriva il Risultato Intermedio ("A" - "B") contengono infatti - lo abbiamo appena visto - elementi spuri, che non attengono all'area caratteristica. Vien da sé, quindi, che esso non possa essere considerato a tutti gli effetti (ed "in senso stretto") un RISULTATO OPERATIVO, preziosissimo indicatore che misura il risultato della sola gestione caratteristica.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

La classe "C" comprende due sottoclassi per rilevare i proventi ed una per gli oneri.

15. Proventi da partecipazioni (con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime).

Fanno riferimento alle partecipazioni iscritte sia nell'attivo immobilizzato, sia dell'attivo circolante. Sono costituiti principalmente da:

- dividendi;
- altri proventi, quali il ricavato dalla vendita dei diritti di opzione.

16. Altri proventi finanziari

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime). Vi devono essere iscritti gli interessi attivi sui crediti finanziari dell'attivo immobilizzato (mutui attivi);
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
- d) proventi diversi dai precedenti (con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime). Si tratta di una voce residuale e comprende tipicamente:
 - interessi attivi su crediti bancari;
 - interessi attivi su crediti dell'attivo circolante (crediti v/clienti);
 - interessi attivi su crediti verso dipendenti, soci;
 - sconti attivi finanziari.

17. Interessi ed altri oneri finanziari (con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti).

Vi sono inseriti tutti gli oneri relativi alla gestione finanziaria. Il legislatore per questa voce, come per le precedenti 16.a e 16.d, richiede la separata indicazione di quelli relativi a rapporti con imprese controllate, e collegate e verso controllanti.

Il contenuto della voce è solitamente molto ampio e variegato; a titolo esemplificativo si riportano di seguito i costi più diffusi:

- interessi passivi su debiti (prestiti obbligazionari, mutui, conti bancari, fornitori);
- sconti di effetti finanziari e commerciali;
- spese bancarie.

17-bis. Utili e perdite su cambi

Al suo interno sono inseriti, distintamente, gli utili conseguiti e le perdite sofferte su cambi, quindi in conseguenza di incassi e pagamenti effettuati a dilazione in una moneta di conto differente dall'Euro.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE**18. Rivalutazioni**

Accoglie (ma è una situazione piuttosto rara) i ripristini di valore delle attività finanziarie (partecipazioni, titoli e strumenti finanziari derivati) svalutate in esercizi precedenti: sono richiesti dalla legge quando vengono meno i motivi delle svalutazioni.

19. Svalutazioni

La voce accoglie ogni svalutazione delle attività finanziarie (partecipazioni, titoli e strumenti finanziari derivati).

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE A – B ±C ± D

Rappresenta un risultato intermedio che è fondamentale per l'analisi e l'interpretazione del conto economico, poiché non è influenzato dal carico fiscale. Il suo significato sarebbe ancora più prezioso se non risentisse dei componenti straordinari.

20. Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

La voce accoglie tutte le imposte dirette di competenza dell'esercizio, indipendentemente dal fatto che si tratti di imposte correnti, ovvero dovute a differenze temporanee, di tipo deducibile (che originano imposte differite), che indeducibile (che originano imposte anticipate).

21. Utile (Perdita) dell'esercizio

Tale voce contiene l'utile netto (la perdita) civilistica, determinata sottraendo tutte le imposte dirette di competenza del periodo.

8. Il contenuto del Rendiconto Finanziario

L'art. 2425-ter del conto economico disciplina il contenuto del Rendiconto finanziario. In realtà, per una scelta ben definita, tale articolo si limita ad indicare solo le regole fondamentali, lasciando poi alla prassi, ed ai connessi principi contabili emanati dall'OIC, la determinazione delle regole operative da seguire per la sua redazione.

L'articolo del codice recita infatti quanto segue: “Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci”.

9. I criteri di valutazione

L'art. 2426 del codice civile riporta le prescrizioni relativamente ai criteri che devono essere seguiti nella valutazione delle singole poste di bilancio. Si tratta dei seguenti.

1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;

2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento.

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio

consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;

6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento;

7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8);

8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;

8-bis) le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto;

9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;

10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito o: "ultimo entrato, primo uscito; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;

11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi

corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

Ai fini della presente Sezione, per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
- b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
- c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

Il fair value è determinato con riferimento:

- a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
- b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al quarto comma non dà un risultato attendibile.

Per quanto riguarda le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435-bis) o in forma ridotta (ex art. 2435-ter) (cfr. i paragrafi 11 e 12), è previsto che queste, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

10. I documenti non contabili

I documenti “non contabili” sono due: la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione.

Per quanto riguarda la **Nota Integrativa**, ricordiamo che essa rappresenta un componente del bilancio di esercizio.

Per comprendere quale deve essere il contenuto della nota integrativa occorre fare riferimento, innanzitutto, al disposto degli artt. 2427 e 2427-bis. Tale articolo però non esaurisce

completamente il problema del contenuto. La nota integrativa, infatti, comprende anche altre parti non direttamente regolate dal 2427 e 2427-bis, ma considerate da altri articoli - relativi ad argomenti diversi - che vi rimandano direttamente.

Ciò può essere, in sintesi, espresso nel modo seguente:

Contenuto della Nota integrativa

Parte diretta (artt. 2427 e 2427 bis)	Parte indiretta(altri articoli): 2423 (3°): informazioni complementari 2423 (4°): irrilevanza sulla rappresentazione 2423 (5°): deroghe e conseguente influenza 2423-bis (2°): deroghe e conseguente influenza 2423-ter (2°): raggruppamento delle voci 2423-ter (5°): non comparabilità/adattamento delle voci 2424 (2°): "pluriappartenenza" a voci dello schema 2426 (2°): modifiche dei criteri di ammortamento 2426 (3°/4°): precisazioni relative alle partecipazioni 2426 (6°): amm.to prolungato dell'avviamento 2426 (10°): differenze di valutazione delle rimanenze
---	---

Consideriamo dapprima la parte diretta ed in particolare il contenuto dell'art. 2427.

In base a questo articolo devono essere fornite molteplici indicazioni, che raggruppiamo nel modo seguente:

- DI VALUTAZIONE: devono essere esposti i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio. (p.to 1).
- DI MOVIMENTO: devono essere esposti i movimenti delle immobilizzazioni, nonché le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci; in particolare - per le voci del patrimonio netto, i fondi e per il trattamento di fine rapporto di lavoro - le utilizzazioni e gli accantonamenti (punti 2 e 4)
- DI COMPOSIZIONE: deve essere esposta la composizione delle seguenti voci dell'attivo e del passivo patrimoniale:

a) costi di impianto e di ampliamento	(p.to 3)
b) costi di sviluppo	(p.to 3)
c) partecipazioni in imprese controllate e collegate	(p.to 5)
d) crediti e debiti di durata superiore a 5 anni	(p.to 6)
e) debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali	(p.to 6)
f) crediti e debiti ripartiti per aree geografiche	(p.to 6)
g) ratei e risconti	(p.to 7)
h) altri fondi	(p.to 7)
i) altre riserve	(p.to 7)

Inoltre deve essere esposta la composizione di alcune voci del conto economico come, ad esempio, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività e per aree geografiche (p.to 10), la composizione della voce proventi straordinari e oneri straordinari (p.to 13) e la suddivisione degli interessi e oneri finanziari (p.ti 8, 11 e 12).

- DI NATURA DIVERSA: devono essere fornite numerose altre informazioni (quasi sempre tese a favorire la chiarezza e l'attendibilità del bilancio) inerenti:

a) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata	(p.to 3-bis)
---	--------------

- b) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio (p.to 6-*bis*)
- c) l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, distintamente per ciascuna voce (p.to 6-*ter*)
- d) l'indicazione analitica delle voci di patrimonio netto, con specificazione, mediante appositi prospetti, della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità ed avvenuta utilizzazione negli esercizi precedenti (p.to 7-*bis*)
- e) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale (p.to 9)
- f) mediante un apposito prospetto, la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate ed altre informazioni ad esse attinenti (p.to 14)
- g) il numero medio dei dipendenti (p.to 15)
- h) i compensi agli amministratori e ai sindaci (p.to 16)
- i) il numero ed il valore nominale delle varie categorie di azioni (p.ti 17 e 18)
- j) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari della società (p.to 19)
- k) i finanziamenti effettuati dalla società e le relative caratteristiche (p.to 19-*bis*)
- l) i patrimoni destinati ad uno specifico affare (p.ti 20 e 21)
- m) le operazioni di leasing che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, mediante un apposito prospetto illustrativo dal quale devono risultare una serie di informazioni analitiche (p.to 22)
- n) le operazioni con parti correlate (p.to 22-*ter*)
- o) gli effetti dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (p.to 23)
- p) informazioni in caso di gruppi di imprese (p.ti 24 e 25)
- q) informazioni relative alla destinazione degli utili o alla copertura delle perdite (p.to 26)

L'art. 2427 bis, ha integrato l'informativa "diretta" concernente la nota integrativa con informazioni che possono essere ricondotte all'ultima categoria sopra citata (informazioni "di natura diversa").

In particolare, tale articolo richiede informazioni specifiche (entità, natura, valore) sugli strumenti finanziari derivati.

Sulle indicazioni INDIRETTE, cui si riferiscono gli altri articoli, diversi dal 2427 e 2427-bis, vi è poco da aggiungere rispetto a quanto evidenziato dallo schema sopra riportato.

Trattasi essenzialmente di informazioni inerenti le deroghe a quanto previsto dalla normativa e ad altre indicazioni ritenute importanti ai fini della chiarezza del bilancio.

Da quanto detto, "si desume la rilevanza della nota integrativa: è lo strumento che permette la lettura contabile integrale della gestione dell'esercizio".

Per quanto riguarda il contenuto della **Relazione sulla Gestione**, prevista dall'art. 2428 c.c., si segnala intanto una sostanziale differenza rispetto alla nota integrativa, non solo per le funzioni cui è deputata, ma anche per la sua collocazione nell'ambito del sistema informativo esterno aziendale.

La relazione, infatti, **NON è UN ELEMENTO COSTITUTIVO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, MA LO CORREDA.**

La sua complementarità rispetto al bilancio di esercizio è sottolineata dall'art. 2435 c.c. che ne prevede il deposito presso il registro delle imprese contestualmente a quello del bilancio e della relazione del collegio sindacale.

La Relazione sulla Gestione sostanzialmente inserisce i dati di bilancio in un contesto dinamico; è possibile comprendere completamente i documenti di bilancio soltanto con una lettura

parallela della Relazione sulla Gestione. I criteri di valutazione adottati dagli amministratori, infatti, hanno sempre le loro "radici", il loro riferimento nella considerazione dello sviluppo della dinamica aziendale. Questo è proprio ciò che dovrebbe emergere dalla R.s.G. .

L'articolo 2428 c.c. si può dividere idealmente in quattro parti:

- connotati consuntivi:

- gli amministratori devono relazionare sulla situazione del settore di riferimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso (art. 2428, secondo comma, n° 1);
- se si usano strumenti finanziari, va indicata l'esposizione al rischio di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari (art. 2428, secondo comma, n. 6 bis);

- connotati preventivi:

- il documento deve dare conto della evoluzione prevedibile della gestione (art. 2428, secondo comma, n° 4);
- compatibilmente con la necessità di riservatezza, si devono riportare notizie sull'attività di ricerca e sviluppo (art. 2428, secondo comma, n° 1);
- se si usano strumenti finanziari, vanno indicati gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario (art. 2428, secondo comma, n. 6 bis)

- particolari politiche aziendali (al fine di chiarire le cosiddette "politiche di gruppo" e la reale integrità del capitale sociale):

- devono essere esplicitati i rapporti con imprese collegate, controllate, controllanti e consorelle (art. 2428, secondo comma, n° 2);
- si deve dare conto delle operazioni effettuate sulle azioni proprie o delle controllanti, non trascurando di riportare le situazioni finali di tali valori (2428, secondo comma, nn° 3 e 4).

- altre informazioni:

- devono essere indicate le eventuali sedi secondarie della società (art. 2428, quarto comma). Tale disposizione si riconnette direttamente all'obbligo di fornire in nota integrativa il dettaglio dei crediti e dei ricavi suddivisi per aree geografiche.

11. Il bilancio in forma abbreviata

Alle aziende di piccola dimensione, il legislatore consente di redigere il bilancio in forma abbreviata, ovvero con numerose semplificazioni a livello di schemi contabili e di documenti non contabili.

Più in particolare, l'attuale art. 2435 bis del codice civile stabilisce che le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le poste contabili contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani (Macroclassi e Classi).

Inoltre, le macroclassi A e D dell'attivo possono essere comprese nella classe CII. La macroclasse E del passivo può essere compresa nella voce D.

Infine, nelle classe CII dell'attivo e nella macroclasse D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nel conto economico in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:

- voci A2 e A3;
- voci B9(c), B9(d), B9(e);
- voci B10(a), B10(b), B10(c);

voci C16(b) e C16(c);
voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d);
voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d).

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario.

Inoltre, nella nota integrativa sono omesse numerose indicazioni e, qualora al suo interno forniscano le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 (operazioni effettuate sulle azioni proprie o delle controllanti), esse sono inoltre esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata decadono da questo beneficio (e devono pertanto cominciare a redigerlo in forma ordinaria) quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei tre limiti sopra indicati.

12. Il bilancio in forma ridotta

Alle aziende di piccolissima dimensione (c.d. “micro-imprese”), il legislatore consente di redigere il bilancio in una forma ancora più ristretta.

Più in particolare, l'attuale art. 2435 ter del codice civile stabilisce che possono redigere il bilancio in questa forma quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Gli schemi di stato patrimoniale e conto economico sono gli stessi di quelli in forma “abbreviata” ex art. 2535 bis. Inoltre, oltre ad essere esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario, tali società, se inseriscono le informazioni previste dai numeri 9 e 16 dell'art. 2427 in calce allo stato patrimoniale sono esonerate pure dalla redazione della Nota integrativa. E se inseriscono, sempre in calce allo stato patrimoniale, le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428, sono pure esonerate dalla redazione della Relazione sulla gestione.

Anche in questo caso, e società che redigono il bilancio in questa forma decadono dal relativo beneficio (e dovranno quindi redigere il bilancio in forma ordinaria o, se si verificheranno i requisiti, il bilancio in forma ridotta) quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei tre limiti sopra indicati.

12. I principi contabili internazionali (cenni)

Con la IV e la VII Direttiva CEE è iniziato un percorso di armonizzazione degli standard contabili a livello europeo.

Tuttavia, le *direttive*, per la loro stessa natura (essendo atti indiretti del potere normativo dell'Unione Europea non immediatamente applicabili, a differenza dei *regolamenti*, nei Paesi aderenti), hanno dato luogo, al momento del recepimento, a una molteplicità di opzioni contabili individuate nei singoli Stati in relazione alla specifica situazione socio-economica e alla relativa tradizione in materia.

Proprio a causa della varietà delle scelte adottate dai Paesi aderenti i risultati in termini di integrazione sono stati assai deludenti. Il rapido diffondersi di nuove tecnologie informatiche, la globalizzazione dei mercati, il crescente utilizzo, anche da parte di operatori non finanziari, di strumenti derivati a fianco di quelli primari (quali azioni e obbligazioni) e, più in generale, la maggiore complessità dei mercati finanziari, hanno reso ancora più evidenti i limiti di quelle direttive e accentuato l'esigenza, non più procrastinabile, di una *effettiva* armonizzazione contabile.

In questo scenario l'Unione Europea, preso atto degli orientamenti definitivamente espressi dal Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, ha intrapreso una politica più incisiva volta alla progressiva applicazione dei principi contabili di derivazione internazionale nella redazione dei bilanci delle aziende residenti nei Paesi aderenti.

La svolta è stata radicale ed ha provocato un progressivo allontanamento dal criterio del costo storico quale fondamentale criterio di base per le valutazioni di bilancio, a fronte di un crescente impiego del criterio del *fair value*, predominante nei più diffusi principi contabili internazionali e in specie in quelli di matrice anglo-americana.

L'obiettivo poteva peraltro raggiungersi stimolando un processo di armonizzazione fondato su un *corpus* di principi già esistenti, ovvero procedendo alla costituzione di un autonomo organismo professionale deputato alla emanazione di principi contabili validi solo in ambito comunitario. Tra le due strategie, l'Unione Europea ha scelto, come noto, la prima e, fra gli standard contabili esistenti maggiormente diffusi e qualitativamente adeguati, ossia quelli "statunitensi" (US GAAP) emanati dal FASB¹ e quelli "internazionali" (IAS/IFRS) emanati dallo IASB², l'opzione è ricaduta su questi ultimi.

L'Unione Europea ha peraltro individuato due distinti percorsi per realizzare l'armonizzazione contabile distinguendo, almeno in linea di prima approssimazione, tra aziende con titoli quotati in mercati regolamentati, per le quali ha previsto il completo allineamento ai principi contabili internazionali, e le altre aziende per le quali ha delineato un processo di convergenza da attuarsi mediante un aggiornamento delle direttive contabili esistenti.

Per attuare il primo dei due percorsi è stato scelto lo strumento giuridico del *regolamento*, ritenuto più idoneo rispetto alla *direttiva*, in quanto obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dal momento della sua entrata in vigore, considerata l'importanza degli obiettivi da raggiungere e la necessità di operare in tempi ristretti.

In questa direzione, fu emanato il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1606/2002/Ce del 19 luglio 2002, con il quale si stabiliva, a decorrere dall'esercizio avente inizio il 1° gennaio 2005, l'obbligo, nei confronti delle *aziende quotate* in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro, di redazione dei *bilanci consolidati* conformemente ai principi contabili internazionali.

I principi contabili cui si deve far riferimento sono gli *International Accounting Standards* (IAS), gli *International Financial Reporting Standards* (IFRS), le relative interpretazioni – *Standing Interpretations Committee* (SIC) e *International Financial Reporting Interpretations Committee* (IFRIC) –, le successive modifiche di detti principi, nonché i principi e le interpretazioni che saranno adottati in futuro dallo IASB.

Il Regolamento n. 1606/2002/Ce non si limitava peraltro a stabilire l'*obbligo* di predisporre i bilanci consolidati di aziende quotate secondo gli standard contabili internazionali, ma concedeva ai singoli Stati la *facoltà* di consentire o prescrivere che tali principi fossero adottati nella redazione dei bilanci annuali delle aziende quotate e dei bilanci, annuali e consolidati, di tutte le altre aziende (cfr. art. 5).

¹ Il FASB (*Financial Accounting Standard Board*) è l'organismo di natura privata che dal 1973, data della fondazione, si occupa della elaborazione dei principi contabili degli Stati Uniti. La sua opera si svolge congiuntamente a quella di altri due organismi: la FAF (*Financial Accounting Foundation*) e il FASAC (*Financial Accounting Standards Advisory Council*).

² Fin dal 1973, l'organismo internazionale deputato alla emanazione dei principi contabili è stato, come noto, lo IASC (*International Accounting Standard Committee*), inizialmente fondato da organismi professionali di Canada, Australia, Francia, Germania, Giappone, Messico, Olanda, Regno Unito, Irlanda e Stati Uniti d'America e successivamente ampliatosi per effetto dell'adesione di molti altri Paesi, fra i quali anche l'Italia. Le crescenti esigenze in termini di armonizzazione e standardizzazione contabile a livello internazionale, hanno reso necessario un potenziamento della struttura e dell'attività dello IASC. Così nel marzo 2001 lo IASC è stato profondamente ristrutturato, dando luogo alla IASC *Foundation*, un'organizzazione *not-for-profit* ed indipendente con sede negli Stati Uniti, dalla quale dipendono l'*International Accounting Standard Board* (IASB), lo *Standard Advisory Council* (SAC), l'*International Financial Interpretations Committee* (IFRIC). Lo IASB, che ha sede a Londra, è, in particolare, la struttura istituzionalmente preposta alla elaborazione e alla approvazione di principi contabili internazionali. La riorganizzazione ha portato anche a una modifica della denominazione degli standard, non più chiamati IAS (*International Accounting Standards*), bensì IFRS (*International Financial Reporting Standards*).

Nell'ambito del nostro ordinamento, tale facoltà è stata esercitata, come noto, con il Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, il quale, nella versione attuale, stabilisce che:

- sono *obbligate* ad applicare i principi contabili internazionali nella formazione dei loro bilanci consolidati:
 - a) le aziende quotate, ossia quelle emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) le aziende aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico;
 - c) le banche italiane e gli intermediari finanziari vigilati;
 - d) le aziende che esercitano le attività incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 (imprese di assicurazione), a prescindere dal fatto che siano quotate o meno;
- hanno, invece, la *facoltà* di redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali:
 - e) le aziende controllate o collegate incluse nei bilanci consolidati delle aziende di cui alle precedenti lettere da *a*) a *d*), purché si tratti di aziende diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. (e, per estensione, da quelle che redigono il bilancio in forma ridotta ai sensi dell'art. 2435-ter);
 - f) le aziende che redigono il bilancio consolidato diverse da quelle indicate alle lettere da *a*) a *e*) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c..

Sempre per effetto di quanto stabilito nel D.Lgs. n. 38/2005:

- sono *obbligate* a redigere il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili internazionali:
 - a) le aziende quotate;
 - b) le aziende aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico;
 - c) le banche italiane e gli intermediari finanziari vigilati;
 - d) le aziende di assicurazione, solo se quotate e se non redigono il bilancio consolidato;
- hanno, invece, *facoltà* di redigere il bilancio d'esercizio applicando i principi contabili internazionali:
 - e) le aziende controllate o collegate incluse nei bilanci consolidati delle aziende di cui alle precedenti lettere da *a*) a *e*), purché si tratti di aziende diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c.;
 - f) le aziende che redigono il bilancio consolidato diverse da quelle indicate alle lettere da *a*) a *e*) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c.;
 - g) le aziende restanti diverse da quelle indicate alle lettere precedenti da *a*) a *f*) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. (e, per estensione, da quelle che redigono il bilancio in forma ridotta ai sensi dell'art. 2435-ter).

Al riguardo occorre tuttavia precisare che per i soggetti che, avendone la facoltà, decidono di redigere il bilancio consolidato allineandosi completamente agli standard internazionali, la scelta non rappresenta un'opzione revocabile, salvo circostanze eccezionali. Di tali eventuali circostanze si dovrà fornire adeguata informazione all'interno della nota integrativa, unitamente agli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica consolidate.

In definitiva, in Italia, per effetto del relativo decreto di attuazione – il D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 – attualmente vi sono aziende obbligate all'applicazione degli IAS-IFRS (oltre alle società quotate, gli istituti creditizi ed assicurativi, le società finanziarie e qualche altra fattispecie residuale), aziende che possono optare per questi ultimi in alternativa al regime "ordinario" (ovvero quello dettato dal nostro codice civile, ex art. 2423 e segg.) ed aziende che devono obbligatoriamente applicare la normativa interna, che poi sono quelle che redigono il bilancio in

forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c. e quelle che redigono il bilancio in forma ridotta ex art. 2435-ter).

Rispetto alla normativa nazionale, i principi contabili internazionali si distinguono per dare un maggior risalto agli interessi conoscitivi degli “investitori” piuttosto che a quelli dei “terzi creditori”, tipicamente tutelati dal nostro codice civile. Questo comporta una logica di fondo di costruzione del bilancio che privilegia:

- la valutazione delle voci secondo valori prossimi a quelli di mercato (fair value) piuttosto che al costo storico;
- la prevalenza della sostanza economica dell'operazione rispetto al dato formale della stessa;
- il principio di competenza rispetto a quello di prudenza.